

**Regolamento delle progressioni tra le Aree del personale della
ASP GIUSEPPE VEGNI – CASTEL DEL PIANO (GR)**

INDICE

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e Ambito della Disciplina

Titolo II PROGRESSIONI TRA LE AREE – PRINCIPI, CRITERI E PROCEDURE

Art. 2 Progressioni tra le Aree

Art. 3 Principi e criteri comuni delle progressioni tra le Aree

Art. 4 Requisiti specifici di accesso alle procedure valutative per le progressioni tra le Aree previste dall'art. 13, commi da 6 a 8 del CCNL FL 2019/2021

Art. 5 Requisiti specifici di accesso alle procedure valutative per le progressioni tra le Aree previste dall'art. 15 del CCNL FL 2019/2021

Art. 6 Modalità di svolgimento delle procedure per le progressioni tra le Aree e criteri di valutazione

Art. 7 Procedimento valutativo e inquadramento nell'Area superiore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e Ambito della Disciplina

1. In osservanza delle disposizioni contenute nel CCNL Comparto Funzioni locali del 16.11.2022 (d'ora in avanti CCNL 2019/2021), nell'ambito del nuovo sistema di classificazione del personale, articolato nelle aree dall'art. 12 del CCNL 2019/2021, la presente disciplina si applica al personale dipendente della ASP Giuseppe Vegni di Castel del piano (Gr) (d'ora in avanti Ente).
2. Con il presente documento sono regolati i criteri e le modalità di svolgimento:
 - a) delle procedure valutative per la progressione tra le aree, in applicazione dell'art. 13, commi da 6 ad 8 del CCNL 2019/2021 (c.d. **procedura transitoria**);
 - b) della procedura comparativa per la progressione tra le aree, in applicazione dell'art. 15 del CCNL 2019/2021 (c.d. **procedura a regime**);

TITOLO II

PROGRESSIONI TRA LE AREE – PRINCIPI CRITERI E PROCEDURE

Art. 2

Progressioni tra le Aree

1. La progressione tra le Aree di cui all'art. 1, comma 2 lett. a) e b) consiste in un percorso di sviluppo professionale, riservato ai dipendenti a tempo indeterminato dell'Ente, che prevede il passaggio da un'area a quella immediatamente superiore del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dall'art. 12 del CCNL 2019/2021. La progressione è finalizzata a valorizzare le professionalità acquisite all'interno dell'Ente e si concretizza nella verifica del possesso delle competenze e delle capacità idonee allo svolgimento di compiti e attività di maggiore responsabilità e complessità e di più alto contenuto professionale, corrispondenti a un profilo di inquadramento nell'area superiore. Con acquisizione di un profilo professionale appartenente allo stesso ambito professionale omogeneo a quello di inquadramento.
2. Ai sensi dell'art. 52, c. 1-bis del D.Lgs. n. 165/2001 le progressioni tra le aree, mediante le procedure a regime, sono possibili nella misura massima del 50% del fabbisogno complessivo di personale prevista nella programmazione delle assunzioni dell'Ente che attiva la procedura e finanziate nel corrispondente limite di utilizzo dalle capacità assunzionali dell'Ente stesso.
3. Le progressioni tra le aree effettuate con la procedura a regime sono pertanto finanziate esclusivamente dalle facoltà assunzionali dell'Ente che attiva la procedura, a differenza delle progressioni tra le aree effettuate con la procedura transitoria che, ai sensi del comma 8 dell'art. 13 del CCNL 2019/2021, possono essere finanziate anche dalle risorse determinate ai sensi dell'art. 1 comma 612

Regolamento delle progressioni tra Aree Rev 0 del 07.11.2023

Allegato delibera CDA n.49 del 07.11.2023

della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018 dell'Ente che attiva la procedura; tali risorse, il cui utilizzo è limitato alla sola fase transitoria di prima applicazione del nuovo sistema di classificazione ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.lgs. n. 165/2001, possono invece essere destinate integralmente alle progressioni tra le aree.

Art. 3

Principi e criteri comuni delle progressioni tra le Aree

Le procedure di cui all'art. 2 sono attivate a seguito programmazione dei fabbisogni di personale dell'Ente, che stabilisce il numero e la tipologia delle progressioni tra Aree ed i profili professionali di inquadramento oggetto delle procedure medesime.

2. La procedura è indetta con provvedimento del Responsabile Amm.vo, o in caso di incompatibilità, dal Presidente del Cda, di approvazione di apposito avviso contenente:

- il posto da ricoprire;
- i requisiti che i concorrenti devono possedere;
- le modalità ed il termine per la presentazione della domanda;
- i criteri di valutazione.

3. Possono partecipare alle procedure per il passaggio all'area immediatamente superiore i dipendenti a tempo indeterminato dell'Ente, inquadrati all'interno delle Tabelle B e C del CCNL 2019/2021, appartenenti all'area immediatamente inferiore di quella del posto oggetto della procedura ed inquadrati in un profilo professionale appartenente allo stesso ambito professionale omogeneo a quello oggetto della procedura stessa.

4. Sono definiti distinti ambiti professionali omogeni che comprendono lavori con comuni orientamenti e finalità, approcci professionali e competenze, coinvolti in processi di lavoro uguali o simili, caratterizzati da competenze similari o da una base di conoscenze comune. In essi sono raccolti una pluralità di profili di ruolo o di competenza, in base alla complessità dell'organizzazione.

5. In sede di prima applicazione sono individuati gli ambiti professionali omogenei in cui sono collocate le aree professionali ed i profili professionali come definiti dall'Ente, in esse ricompresi, fermo restando che ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 12, comma 4, del CCNL 2019/2021 i dipendenti sono comunque tenuti a svolgere le mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento (fatte ovviamente salve quelle per cui siano richieste specifiche abilitazioni professionali).

6. Costituiscono requisiti generali di accesso alle procedure di cui all'art. 2:

- Alla data di scadenza dell'avviso della procedura, essere dipendenti a tempo indeterminato dell'Ente che ha attivato la procedura per la progressione tra le aree, inquadrati in un'area immediatamente inferiore e in un profilo del medesimo ambito professionale omogeneo di quello oggetto della procedura, da almeno 3 anni consecutivi;
- Aver maturato, alla data di scadenza dell'avviso della procedura, un'esperienza di servizio di lavoro a tempo indeterminato o determinato (in tale ultimo caso anche periodi non continuativi) nell'area

Regolamento delle progressioni tra Aree Rev 0 del 07.11.2023

Allegato delibera CDA n.49 del 07.11.2023

immediatamente inferiore (o nella categoria immediatamente inferiore del previgente sistema di classificazione), per un periodo non inferiore a quanto richiesto dai successivi artt. 4 e 5. Il servizio utile è quello prestato presso l'Ente che ha attivato la procedura ovvero presso altro Ente dal quale il dipendente sia stato trasferito per mobilità volontaria e/o a seguito dell'attribuzione di delega di funzioni o di competenze o altro Ente presso cui ha comunque prestato servizio come lavoratore dipendente con contratto di lavoro regolato dai contratti collettivi nazionali del personale della P.A.;

- Non sono conteggiati nell'esperienza di servizio i periodi di assenza per aspettative non retribuite.
- Ai fini dell'ammissione alla procedura e della successiva valutazione per le procedure che la prevedono, i periodi lavorativi prestati a orario ridotto o part-time sono rapportati al tempo pieno, con riduzione del periodo proporzionalmente alle ore di servizio a tempo parziale.

Art. 4

Requisiti specifici di accesso alle procedure valutative per le progressioni tra le Aree previste dall'art. 13 commi dal 6 ad 8 del CCNL FL 2019/2021

1. In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo del D.Lgs. n. 165/2001 e in fase di applicazione del nuovo ordinamento professionale previsto dal CCNL 2019/2021 e comunque entro il termine del 31.12.2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti degli Enti in possesso degli specifici requisiti indicati nella tabella C di corrispondenza del CCNL 2019/2021 e di eventuali ed ulteriori titoli e/o abilitazioni necessari per ricoprire il profilo professionale oggetto della procedura e individuati nel relativo avviso.

2. Costituiscono pertanto requisiti specifici per la partecipazione alle procedure valutative per la progressione tra le aree, in applicazione dell'art. 13, commi da 6 ad 8 del CCNL 2019/2021 e in aggiunta ai requisiti generali di cui all'art. 3:

- Per la selezione per la progressione dall'area degli Operatori all'area degli Operatori Esperti i candidati, alla data di scadenza dell'avviso della procedura, devono aver assolto all'obbligo scolastico e possedere almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori e/o nella corrispondente categoria nel precedente sistema di classificazione;
- Per la selezione per la progressione dall'area degli Operatori Esperti all'area degli Istruttori i candidati devono possedere, alla data di scadenza dell'avviso della procedura, il Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado ed almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori Esperti e/o nella corrispondente categoria nel precedente sistema di classificazione. In alternativa, l'assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori Esperti e/o nella corrispondente categoria nel precedente sistema di classificazione;
- Per la selezione per la progressione dall'area degli Istruttori all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione i candidati devono possedere, alla data di scadenza dell'avviso della procedura, la Laurea (triennale o magistrale) ed almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria nel precedente sistema di classificazione. In alternativa, il Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria nel precedente sistema di classificazione.

Art. 5

Requisiti specifici di accesso alle procedure valutative per le progressioni tra le Aree previste dall'art. 15 del CCNL FL 2019/2021

1. Ai sensi dell'art. 15 del CCNL 2019/2021 e fatta salva una riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno (art. 52, comma 1-bis del D.Lgs. n. 165/2001), nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni di personale gli Enti possono attivare progressioni tra le aree tramite procedura comparativa, cui possono accedere i dipendenti in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 3, di eventuali ed ulteriori titoli e/o abilitazioni necessari per ricoprire il profilo professionale oggetto della procedura e individuati nel relativo avviso e dei seguenti requisiti specifici:

- Per la selezione per la progressione dall'area degli Operatori all'area degli Operatori Esperti i candidati, alla data di scadenza dell'avviso della procedura, devono aver assolto all'obbligo scolastico e possedere almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori e/o nella corrispondente categoria nel precedente sistema di classificazione;
- Per la selezione per la progressione dall'area degli Operatori Esperti all'area degli Istruttori i candidati devono possedere, alla data di scadenza dell'avviso della procedura, il Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado ed almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori Esperti e/o nella corrispondente categoria nel precedente sistema di classificazione;
- Per la selezione per la progressione dall'area degli Istruttori all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione i candidati devono possedere, alla data di scadenza dell'avviso della procedura, la Laurea (triennale o magistrale) ed almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria nel precedente sistema di classificazione.

Art. 6

Modalità di svolgimento delle procedure per le progressioni tra le Aree e criteri di valutazione

1. I dipendenti interessati a partecipare alle procedure di cui all'art. 2 e in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dall'avviso selettivo, possono presentare domanda di partecipazione nei termini e secondo le modalità indicate nel medesimo avviso.

2. Le procedure valutative per la progressione tra le aree, in applicazione dell'art. 13, commi da 6 ad 8 del CCNL 2019/2021 (c.d. **procedura transitoria**) sono effettuate sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali è attribuito un peso percentuale non inferiore al 20% del punteggio massimo conseguibile pari a 100 punti, come segue:

a) esperienza maturata nell'area di provenienza (o categoria del previgente sistema di classificazione) immediatamente inferiore di quella del posto oggetto della procedura fino ad un max. di 60 punti così attribuiti:

inquadramento in un profilo professionale appartenente allo stesso ambito professionale omogeneo a quello oggetto della procedura stessa: punti 3 per ogni anno intero (12 mesi anche non continuativi) di servizio, con riduzione del periodo proporzionale alle ore nel caso di servizio a tempo parziale;

Regolamento delle progressioni tra Aree Rev 0 del 07.11.2023

Allegato delibera CDA n.49 del 07.11.2023

□ inquadramento in un profilo professionale appartenente ad un ambito professionale non omogeneo rispetto a quello oggetto della procedura stessa: punti 1,5 per ogni anno intero (12 mesi anche non continuativi) di servizio, con riduzione del periodo proporzionale alle ore nel caso di servizio a tempo parziale;

b) titolo di studio fino ad un max. di 20 punti così attribuiti:

- Laurea specialistica (LS) o Laurea magistrale (LM) o diploma di laurea del previgente ordinamento universitario (VO) in materie attinenti a quelle caratterizzanti il profilo professionale oggetto della procedura: punti 20 *
- Diploma di laurea (DL), Laurea triennale (L) in materie attinenti a quelle caratterizzanti il profilo professionale oggetto della procedura: punti 15*
- Laurea specialistica (LS) o Laurea magistrale (LM) o diploma di laurea del previgente ordinamento universitario (VO) in materie non attinenti a quelle caratterizzanti il profilo professionale oggetto della procedura: punti 10 *
- Diploma di laurea (DL), Laurea triennale (L) in materie non attinenti a quelle caratterizzanti il profilo professionale oggetto della procedura: punti 8*
- Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado in materie attinenti a quelle caratterizzanti il profilo professionale oggetto della procedura: punti 6*
- Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado in materie non attinenti a quelle caratterizzanti il profilo professionale oggetto della procedura: punti 4*
- Diploma di specializzazione (DS), in materie attinenti a quelle caratterizzanti il profilo professionale oggetto della procedura: punti 3 (max. n. 1 titolo valutabile)
- Diploma di specializzazione (DS), in materie non attinenti a quelle caratterizzanti il profilo professionale oggetto della procedura: punti 2 (max. n. 1 titolo valutabile)
- Master universitario di 1° e 2° livello (DM 270/2004) in materie attinenti a quelle caratterizzanti il profilo professionale oggetto della procedura: punti 1 (max. n. 1 titolo valutabile)
- Master universitario di 1° e 2° livello (DM 270/2004) in materie non attinenti a quelle caratterizzanti il profilo professionale oggetto della procedura: punti 0,5 (max. n. 1 titolo valutabile)

** in ipotesi di possesso di più titoli E' VALUTATO ESCLUSIVAMENTE il titolo di studio superiore*

c) competenze professionali quali le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali fino ad un max. di 20 punti così attribuiti:

<p>Attestati di merito conseguiti al termine di corsi di formazione (obbligatoria e non), perfezionamento e aggiornamento relativi a materie attinenti alle funzioni caratterizzanti il profilo professionale oggetto della procedura, comprese le materie dell'informatica e delle lingue, conseguiti non oltre i 2 anni anteriori alla data di scadenza dell'avviso della procedura:*</p>	
<p>- di durata pari o superiore alle 24 ore</p>	<p>punti 6 cad.</p>
<p>- di durata inferiore alle 24 ore e superiore alle 12 ore</p>	<p>punti 4 cad.</p>

Regolamento delle progressioni tra Aree **Rev 0 del 07.11.2023**

Allegato delibera CDA n.49 del 07.11.2023

- di durata inferiore alle 12 ore	punti 2 cad.
Attestati di frequenza conseguiti al termine di corsi di formazione (obbligatoria e non), perfezionamento e aggiornamento relativi a materie attinenti alle funzioni caratterizzanti il profilo professionale oggetto della procedura, comprese le materie dell'informatica e delle lingue, conseguiti non oltre i 2 anni anteriori alla data di scadenza dell'avviso della procedura:*	
- di durata pari o superiore alle 24 ore	punti 4 cad.
- di durata inferiore alle 24 ore e superiore alle 12 ore	punti 2 cad.
- di durata inferiore alle 12 ore	punti 1 cad.
Abilitazioni Professionali attinenti al posto da ricoprire e non richieste come requisito di accesso alla procedura*	punti 2 cad.

**tutte le competenze professionali devono essere certificate/attestate da Enti accreditati per la formazione*

3. A parità di punteggio in sede di graduatoria finale di merito per la c.d. **procedura transitoria**, consegue la progressione all'area superiore il dipendente che abbia la maggiore esperienza maturata presso l'Ente che ha indetto la procedura, nell'area di provenienza (o categoria del previgente sistema di classificazione) immediatamente inferiore di quella del posto oggetto della procedura e in un profilo professionale appartenente allo stesso ambito professionale omogeneo a quello oggetto della procedura stessa e, in caso di ulteriore parità, il dipendente più anziano di età anagrafica.

4. La procedura comparativa per la progressione tra le aree, in applicazione dell'art. 15 del CCNL 2019/2021 (c.d. **procedura a regime**) è basata:

- a) sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;
- b) sull'assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni;
- c) sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno;
- d) sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.

Regolamento delle progressioni tra Aree Rev 0 del 07.11.2023

Allegato delibera CDA n.49 del 07.11.2023

5. Alla valutazione degli elementi di cui al precedente comma sono attribuiti, in totale, 100 PUNTI così suddivisi:

A. VALUTAZIONE POSITIVA DELLA PERFORMANCE max PUNTI 50

La valutazione avviene sulla media aritmetica dei punteggi conseguiti ai sensi del precedente comma 4, lett. a), presso l'Ente che ha attivato la procedura ovvero presso altro Ente dal quale il dipendente sia stato trasferito per mobilità volontaria e/o a seguito dell'attribuzione di delega di funzioni o di competenze o altro Ente presso cui ha comunque prestato servizio come lavoratore dipendente con contratto di lavoro regolato dai contratti collettivi nazionali del personale della P.A., come segue:

- Valutazione da 9,5 a 10/10* punti 50
- Valutazione da 9 a 9,49/10* punti 40
- Valutazione da 8 a 8,99/10* punti 30
- Valutazione da 7 a 7,99/10* punti 20
- Valutazione da 6 a 6,99/10* punti 10
- Valutazione dal 5 a 5,99/10* punti 0

**ovvero analogo rapporto in caso di punteggio espresso in 100/100 o altro*

B. ASSENZA PROCEDIMENTI DISCIPLINARI max PUNTI 5

Si considerano solo i procedimenti disciplinari conclusi con sanzione confermata in sede di eventuale ricorso giurisdizionale.

L'assenza di procedimenti disciplinari presso l'Ente che ha attivato la procedura ovvero presso altro Ente dal quale il dipendente sia stato trasferito per mobilità volontaria e/o a seguito dell'attribuzione di delega di funzioni o di competenze o altro Ente presso cui ha comunque prestato servizio come lavoratore dipendente con contratto di lavoro regolato dai contratti collettivi nazionali del personale della P. A., è valutata come segue:

- Assenza totale di provvedimenti disciplinari punti 5
- Assenza di provvedimenti negli ultimi cinque anni punti 3
- Assenza di provvedimenti negli ultimi tre anni punti 1

C. TITOLI O COMPETENZE DI STUDIO max PUNTI 25 così attribuiti:

- Laurea specialistica (LS) o Laurea magistrale (LM) o diploma di laurea del previgente ordinamento universitario (VO) in materie attinenti a quelle caratterizzanti il profilo professionale oggetto della procedura: punti 25 *
- Diploma di laurea (DL), Laurea triennale (L) in materie attinenti a quelle caratterizzanti il profilo professionale oggetto della procedura: punti 20*
- Laurea specialistica (LS) o Laurea magistrale (LM) o diploma di laurea del previgente ordinamento universitario (VO) in materie non attinenti a quelle caratterizzanti il profilo professionale oggetto della procedura: punti 15 *
- Diploma di laurea (DL), Laurea triennale (L) in materie non attinenti a quelle caratterizzanti il profilo professionale oggetto della procedura: punti 10*
- Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado in materie attinenti a quelle caratterizzanti il profilo professionale oggetto della procedura: punti 6*
- Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado in materie non attinenti a quelle caratterizzanti il profilo professionale oggetto della procedura: punti 4*

Regolamento delle progressioni tra Aree Rev 0 del 07.11.2023

Allegato delibera CDA n.49 del 07.11.2023

- Diploma di specializzazione (DS), in materie attinenti a quelle caratterizzanti il profilo professionale oggetto della procedura: punti 3 (max. n. 1 titolo valutabile)
 - Diploma di specializzazione (DS), in materie non attinenti a quelle caratterizzanti il profilo professionale oggetto della procedura: punti 2 (max. n. 1 titolo valutabile)
 - Master universitario di 1° e 2° livello (DM 270/2004) in materie attinenti a quelle caratterizzanti il profilo professionale oggetto della procedura: punti 1 (max. n. 1 titolo valutabile)
 - Master universitario di 1° e 2° livello (DM 270/2004) in materie non attinenti a quelle caratterizzanti il profilo professionale oggetto della procedura: punti 0,5 (max. n. 1 titolo valutabile)
- * in ipotesi di possesso di più titoli è valutato esclusivamente il titolo di studio superiore*

D. TITOLI O COMPETENZE PROFESSIONALI ulteriori a quelli necessari per l'accesso all'area e al profilo professionale dall'esterno max PUNTI 10

<p>Attestati di merito conseguiti al termine di corsi di formazione (obbligatoria e non), perfezionamento e aggiornamento relativi a materie attinenti alle funzioni caratterizzanti il profilo professionale oggetto della procedura, comprese le materie dell'informatica e delle lingue, conseguiti non oltre i 2 anni anteriori alla data di scadenza dell'avviso della procedura:*</p> <ul style="list-style-type: none"> - di durata pari o superiore alle 24 ore - di durata inferiore alle 24 ore e superiore alle 12 ore - di durata inferiore alle 12 ore 	<p>punti 4 cad.</p> <p>punti 3 cad.</p> <p>punti 1,5 cad.</p>
<p>Attestati di frequenza conseguiti al termine di corsi di formazione (obbligatoria e non), perfezionamento e aggiornamento relativi a materie attinenti alle funzioni caratterizzanti il profilo professionale oggetto della procedura, comprese le materie dell'informatica e delle lingue, conseguiti non oltre i 2 anni anteriori alla data di scadenza dell'avviso della procedura:*</p> <ul style="list-style-type: none"> - di durata pari o superiore alle 24 ore - di durata inferiore alle 24 ore e superiore alle 12 ore - di durata inferiore alle 12 ore 	<p>punti 3 cad.</p> <p>punti 1,5 cad.</p> <p>punti 0,5 cad.</p>
<p>Abilitazioni Professionali attinenti al posto da ricoprire e non richieste come requisito di accesso alla procedura*</p>	<p>punti 2 cad. (max. n. 1 abilitazione)</p>

Regolamento delle progressioni tra Aree Rev 0 del 07.11.2023

Allegato delibera CDA n.49 del 07.11.2023

--	--

**tutte le competenze professionali devono essere certificate/attestate da Enti accreditati per la formazione*

D. NUMERO E TIPOLOGIA DI INCARICHI RIVESTITI max PUNTI 10

Incarichi formalmente attribuiti e svolti in ambiti professionali omogenei a quello dell'area e del profilo oggetto della procedura presso l'Ente che ha attivato la procedura:

incarichi di Posizione Organizzativa e/o di Elevata Qualificazione affidati ed effettivamente assolti alla data di scadenza dell'avviso della procedura, per la direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa*:

- da almeno 3 anni e fino a 5 anni anche non consecutivi: punti 3
- da più di 5 anni e fino a 8 anni anche non consecutivi: punti 6
- da più di 8 anni e fino a 10 anche non consecutivi: punti 8
- da oltre 10 anni anche non consecutivi: punti 10

incarichi di Posizione Organizzativa e/o di Elevata Qualificazione affidati ed effettivamente assolti alla data di scadenza dell'avviso della procedura, con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum*:

- da almeno 3 anni e fino a 5 anni anche non consecutivi: punti 2
- da più di 5 anni e fino a 8 anni anche non consecutivi: punti 4
- da più di 8 anni e fino a 10 anche non consecutivi: punti 6
- da oltre 10 anni anche non consecutivi: punti 8

Incarichi formalmente attribuiti e svolti in ambiti professionali non omogenei a quello dell'area e del profilo oggetto della procedura, presso l'Ente che ha attivato la procedura:

incarichi di Posizione Organizzativa e/o di Elevata Qualificazione affidati ed effettivamente assolti alla data di scadenza dell'avviso della procedura, per la direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa*:

- da almeno 3 anni e fino a 5 anni anche non consecutivi: punti 2
- da più di 5 anni e fino a 8 anni anche non consecutivi: punti 4
- da più di 8 anni e fino a 10 anche non consecutivi: punti 6
- da oltre 10 anche non consecutivi: punti 8

incarichi di Posizione Organizzativa e/o di Elevata Qualificazione affidati ed effettivamente assolti alla data di scadenza dell'avviso della procedura, con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum*:

- da almeno 3 anni e fino a 5 anni anche non consecutivi: punti 1
- da più di 5 anni e fino a 8 anni anche non consecutivi: punti 3
- da più di 8 anni e fino a 10 anche non consecutivi: punti 4

Regolamento delle progressioni tra Aree Rev 0 del 07.11.2023

Allegato delibera CDA n.49 del 07.11.2023

- da oltre 10 anche non consecutivi: punti 5

Incarichi di specifiche responsabilità, attribuiti e svolti in ambiti professionali omogenei a quello dell'area e del profilo oggetto della procedura, presso l'Ente che ha attivato la procedura, di cui all'art. 70-quinques, comma 1 CCNL 2016/2018 e all'art. 84, comma 1 CCNL 2019/2021*:

- da almeno 2 anni e fino a 5 anni anche non consecutivi: punti 3

- da più di 5 anni e fino a 8 anni anche non consecutivi: punti 6

- da più di 8 anni e fino a 10 anche non consecutivi: punti 8

- da oltre 10 anni anche non consecutivi: punti 10

Incarichi di specifiche responsabilità, attribuiti e svolti in ambiti professionali non omogenei a quello dell'area e del profilo oggetto della procedura, presso l'Ente che ha attivato la procedura, di cui all'art. 70-quinques, comma 1 CCNL 2016/2018 e all'art. 84, comma 1 CCNL 2019/2021*:

- da almeno 3 anni e fino a 5 anni anche non consecutivi: punti 2

- da più di 5 anni e fino a 8 anni anche non consecutivi: punti 4

- da più di 8 anni e fino a 10 anche non consecutivi: punti 6

- da oltre 10 anche non consecutivi: punti 8

**I punteggi conseguiti in tutte le tipologie di incarichi si sommano tra di loro fino a concorrenza del massimo di 10 punti*

6. A parità di punteggio in sede di graduatoria finale di merito per la c.d. **procedura a regime**, consegue la progressione all'area superiore il dipendente che abbia conseguito, esclusivamente presso l'Ente che ha bandito la procedura selettiva:

- una valutazione superiore intesa come media aritmetica dei punteggi conseguiti ai sensi del precedente comma 4, lett. a);

- in caso di ulteriore parità precede il dipendente che abbia conseguito il maggior punteggio di valutazione nell'ultimo anno (o nell'ultima valutazione disponibile in ordine cronologico) antecedente quello in cui è effettuata la procedura;

- in caso di ulteriore parità precede il dipendente più anziano di età anagrafica.

Art. 7

Procedimento valutativo e inquadramento nell'Area superiore

1. Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature alle procedure per la progressione tra le aree di cui agli articoli precedenti, il Responsabile del Servizio Amministrativo, o in caso di incompatibilità, dal Presidente del Cda, procederà all'istruttoria delle domande pervenute, ai fini dell'ammissione o meno in virtù dei requisiti richiesti dal CCNL 2019/2021, dalla presente disciplina e dall'avviso della procedura.

2. Il Responsabile del servizio Amm.vo, o in caso di incompatibilità, dal Presidente del Cda, successivamente alla fase istruttoria provvederà alla valutazione dei titoli in base alla documentazione inserita nei fascicoli personali dei dipendenti e alle ulteriori certificazioni eventualmente dichiarate e/o allegare dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione.

3. Ad esito delle operazioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, con apposito atto del Responsabile del Servizio Amministrativo, o in caso di incompatibilità, dal Presidente del Cda, verrà approvata la graduatoria finale di merito della procedura. La validità della graduatoria è limitata alla

Regolamento delle progressioni tra Aree Rev 0 del 07.11.2023
Allegato delibera CDA n.49 del 07.11.2023

progressione nei soli posti oggetto della singola procedura e non per ulteriori ed eventuali posti successivamente pianificati dall'Ente.

4. L'inquadramento nell'area superiore dei candidati vincitori le procedure verrà formalizzato con la stipula di nuovo contratto individuale di lavoro.